

CO.R.A.P.

CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(EX DPGR N. 115/2016 - LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)

C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di dicembre, in Catanzaro presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto

DECRETO N. 52

OGGETTO: Vertenza Mazzotta Alessandro / Corap - Proc. N. 2634/2016 RG pendente davanti al Tribunale civile di Cosenza - Sezione Lavoro. Approvazione schema verbale di conciliazione.

PREMESSO CHE

- Con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- Con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P..
- Per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;
- Con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;

ATTESO

- **che** con ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., L.N. 92/2012, proposto contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, depositato il 26.5.2016 presso il Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, il sig. Alessandro Mazzotta richiedeva: A) - preliminarmente, il riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con il predetto Consorzio, dal 2.5.2009 al 4.10.2015; B) - accertato e dichiarato che il dedotto rapporto di lavoro intercorso era cessato in maniera illegittima, ovvero, accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità sia del licenziamento, oralmente ed immotivatamente intimato dall'Ente datoriale, la condanna, per l'effetto, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, ovvero dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'Accorpamento dei Consorzi Industriali della Regione Calabria nel CORAP, ovvero del successore a titolo particolare dell'Ente resistente, alla reintegrazione in servizio del lavoratore, nonché la condanna dell'Ente resistente al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dell'indennità di cui all'art. 18, comma 2, L. N. 300/1970, nella misura di Euro 14.309,12 e, comunque, nella misura dovuta fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero nell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo

soddisfo, nonché la condanna dell'Ente convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della lavoratore; C) accertato e dichiarato che il ricorrente aveva espletato, dal 2.5.2009 al 4.10.2015, le mansioni di Commesso Operaio Qualificato, corrispondenti al livello A2 del CCNL di categoria, la condanna, per l'effetto, dell'Ente convenuto al pagamento, in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, di ulteriori indennità e di quant'altro ad esso spettante e riportato nel conteggio analitico depositato unitamente al ricorso, nonché al pagamento dell'importo dovuto a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, della complessiva somma di Euro 110.790,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con contestuale condanna al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ovvero la regolarizzazione, come per legge, delle predette posizioni contributive; D) in via del tutto subordinata, accertato e dichiarato, il reiterato ed abusivo utilizzo dei contratti di collaborazione da parte del Consorzio convenuto, la condanna dell'Ente datoriale al risarcimento del danno patito dal ricorrente, nella misura da determinare in via equitativa; E) la condanna, infine, delle parti resistenti al pagamento delle spese legali, con Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari;

- **che** la causa, iscritta al N. 2634/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro, veniva assegnata al Giudice del Lavoro, Dott. Vaccarella, il quale, con decreto del 20.6.2016, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 4.10.2016;
- **che** il ricorso, recante in calce il decreto di fissazione di udienza, veniva ritualmente notificato in data 27.7.2016, nei confronti del neo istituito Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, CORAP, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro.tempore, quale successore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;
- **che** all'udienza del 4.10.2016, il Giudice del Lavoro rinviava la causa all'udienza del 6.12.2016, al fine di consentire alla parte ricorrente, di produrre l'avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del neo istituito CORAP, ovvero per procedere alla rinnovazione della notificazione;
- **che** il CORAP, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Scola, si costituiva nel giudizio iscritto al N. 2634/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, depositando, in data 6.10.2016, memoria difensiva di costituzione con la quale richiedeva il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite;
- che tra le parti, successivamente a ciò sono intercorse trattative al fine di giungere alla definizione della vicenda giudiziaria *de qua* che consentisse di dirimere l'insorta controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, comma 1 c.p.c., artt. 1965 e ss. e 2113 cod. civ.;

Visto

- l'art. 1965 de codice civile il quale stabilisce che "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti";

Dato atto che la conciliazione di che trattasi:

- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione rispetto all'incertezza del giudizio;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2 codice civile) ;
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale;
- è un accordo che elimina l'incertezza e i rischi dell'esito giudiziale della lite e che le parti intendono superare mediante reciproche concessioni

VISTI

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Il CCNL vigente
- i pareri espressi dall'Avv. Ernesto Scola e dell'Avv. Ferraro

PRESO ATTO

- Della relazione istruttoria in atti a firma dell'Avv. Ernesto Scola.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare lo schema di verbale di conciliazione relativo alla vertenza Mazzotta Alessandro / Corap - Proc. **2634/2016** RG pendente davanti al Tribunale civile di Cosenza - Sezione Lavoro, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Dare atto che il predetto verbale di conciliazione sarà sottoscritto dalla Dr.ssa Rosaria Guzzo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Corap, e dall'Avv. Ernesto Scola, difensore del Corap nella vertenza in questione;
4. Dare mandato atto agli uffici amministrativi del Corap di procedere conformemente al verbale di conciliazione, una volta sottoscritto;
5. Liquidare, perciò tanto, agli Avv.ti Giovanni Carlo Tenuta ed Angelo Canino, a titolo di onorari, la somma di Euro 10.000,00 oltre IVA e CPA con detratta della R.A. a presentazione di regolare fattura;

Il Dirigente

f.to Avv. Ernesto Scola

Il Commissario Straordinari

f.to Dott.ssa Rosaria Guzzo